

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino  
via Carlo Alberto n. 16  
Dlgs 22/97



**Iscrizione N: TO000498/S/O**

**17/09/03**

**IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE DEL PIEMONTE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE  
IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);  
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;  
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 06/12/02;  
Vista la deliberazione della Sezione DEL PIEMONTE in data 01/08/03 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:  
Categoria: 1 Classe: F

della ditta PROTEO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Vista la deliberazione della Sezione DEL PIEMONTE in data 09/09/03 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 96/37363387 del 04/08/03 prestate da Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 20658,28 per la categoria 1 classe F

**DISPONE CHE L'IMPRESA**

**Art. 1**

**Denominazione:** PROTEO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  
**Con Sede a:** MONDOVI' (CN)  
**Indirizzo:** VIA CORDERO N° 1  
**CAP:** 12084  
**C. F.:** 02579090040

**E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:**

**Art. 2**

**LEGALI RAPPRESENTANTI:**

**BURDISSO DAVIDE - C.F. BRDDVD68S19D742W**  
**Carica:** PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**Nato a:** FOSSANO (CN)                      **il:** 19/11/68

TO000498/S/O C.F.: 02579090040

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino  
via Carlo Alberto n. 16  
Dlgs 22/97



**CALANDRI MARCO - C.F. CLNMRC70D07D742Y**

**Carica: VICE PRESIDENTE**

**Nato a: FOSSANO (CN)                      il: 07/04/70**

**RESPONSABILI TECNICI:**

**CALANDRI MARCO - C.F. CLNMRC70D07D742Y**

**Nato a: FOSSANO (CN)                      il: 07/04/70**

**Abilitato per:**

**Categoria: 1 Classe: F**

**Titolo di studio: LAUREA (GENERICA)**

**VAJRA MARCO - C.F. VJRMRC74C20D742D**

**Nato a: FOSSANO (CN)                      il: 20/03/74**

**Abilitato per:**

**Categoria: 1 Classe: F**

**Corsi abilitanti: MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4)**

**Art. 3**

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria: 1** Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

**Classe Richiesta: F** inferiore a 5.000 abitanti

**Inizio Validità: 17/09/03**

**Fine Validità: 17/09/08**

**Note Categoria:** Limitatamente a: Raccolta e trasporto R.U. R.A.,Attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale,Attività di spazzamento meccanizzato,Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.,Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (Art. 7,comma 2, lettera e) D.Lgs. 22/97,Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di RSU)

Efficacia dell'iscrizione fino al 04/08/2008, data di scadenza delle relative garanzie finanziarie.

**Elenco mezzi:**

**Targa: CD939LS    Tipo: AUTOVEICOLO USO SPECIFICO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

15.01.01    imballaggi in carta e cartone.

TO000498/S/O C.F.: 02579090040

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino  
via Carlo Alberto n. 16  
Dlgs 22/97



- 15.01.02 imballaggi in plastica.
- 15.01.03 imballaggi in legno.
- 15.01.04 imballaggi metallici.
- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi.
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti.
- 15.01.07 imballaggi in vetro.
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile.
- 20.01.01 carta e cartone.
- 20.01.02 vetro.
- 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20.01.10 abbigliamento.
- 20.01.11 prodotti tessili.
- 20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
- 20.01.39 plastica.
- 20.01.40 metallo.
- 20.02.01 rifiuti biodegradabili.
- 20.02.03 altri rifiuti non biodegradabili.
- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati.
- 20.03.02 rifiuti dei mercati.
- 20.03.03 residui della pulizia stradale.

**Targa:** AP074TG **Tipo:** AUTOCARRO

**Limitazioni:** NESSUNA

**Targa:** BR838AF **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

**Limitazioni:** NESSUNA

**Targa:** BW662YT **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

**Limitazioni:** NESSUNA

**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

- 15.01.01 imballaggi in carta e cartone.
- 15.01.02 imballaggi in plastica.
- 15.01.03 imballaggi in legno.
- 15.01.04 imballaggi metallici.
- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi.
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti.
- 15.01.07 imballaggi in vetro.
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile.

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino  
via Carlo Alberto n. 16  
Dlgs 22/97



- 20.01.01 carta e cartone.
- 20.01.02 vetro.
- 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20.01.10 abbigliamento.
- 20.01.11 prodotti tessili.
- 20.01.25 oli e grassi commestibili.
- 20.01.28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27.
- 20.01.30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29.
- 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.
- 20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33.
- 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.
- 20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
- 20.01.39 plastica.
- 20.01.40 metallo.
- 20.01.41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera.
- 20.02.01 rifiuti biodegradabili.
- 20.02.02 terra e roccia.
- 20.02.03 altri rifiuti non biodegradabili.
- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati.
- 20.03.02 rifiuti dei mercati.
- 20.03.03 residui della pulizia stradale.
- 20.03.07 rifiuti ingombranti.

**Art. 4**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino  
via Carlo Alberto n. 16  
Dlgs 22/97



6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO**  
(Vincenzo Di Bartolo)

**IL PRESIDENTE**  
(Giovanni Perfumo)  
Vicepresidente  
Piero Della Giovampaola